



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 95

prot. n. 8332

Anno 2013

## IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (S.A.G.A.S.) del 10 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (S.A.G.A.S.),

EMANA



Il seguente Regolamento:

## **Regolamento del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS)**

### Art. 1 *(Definizioni)*

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
- b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

### Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) istituito con Delibera congiunta del Senato e del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

### Art. 3 *(Sede amministrativa)*

Il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) ha la propria sede amministrativa in Firenze, Via San Gallo 10 e sede Storia, Archeologia distaccata in Firenze, Via Gino Capponi 9.

### Art.4 *(Attività del Dipartimento)*

Il Dipartimento esercita le attività previste dall’art. 26, comma 1, dello Statuto



e dall'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.

#### Art. 5

##### *(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)*

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento.
2. Può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca, dei laboratori congiunti dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Per specifiche esigenze è inoltre consentito l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture ed ai suoi servizi, previa autorizzazione del Direttore, anche a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, nonché le modalità e la garanzia del rispetto degli obblighi assicurativi.
4. Il Consiglio di Dipartimento può consentire l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture ed ai suoi servizi, a professori e ricercatori con riconosciuta esperienza di insegnamento e di ricerca, cessati dal servizio nell'Università degli studi di Firenze ma ancora continuativamente impegnati in una significativa attività di ricerca. Il nominativo di ciascuno dei professori e ricercatori di cui al presente comma è inserito in un'apposita sezione del sito *web* del Dipartimento. Anche in questo caso deve essere garantito il rispetto degli obblighi assicurativi.

#### Art. 6

##### *(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)*

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento si articola in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale né personale tecnico amministrativo dedicato.
3. Alle Sezioni aderiscono almeno 10 professori e ricercatori; l'attivazione di Sezioni con numerosità inferiore a 10 professori e ricercatori può essere inferiore a dieci qualora sussistano giustificate e documentate esigenze di ricerca, assistenziali e/o logistiche, da riportare nell'allegato di cui al comma 1.
4. Ogni docente e ricercatore può aderire a una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la collaborazione con altre Sezioni.



5. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e può essere successivamente modificata su motivata richiesta del docente interessato.
6. Ogni Sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre Sezioni, conserva l'autonomia di ricerca così come garantita ai singoli docenti.

Art. 7

*(Funzioni delle Sezioni)*

Ciascuna Sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

Art. 8

*(Coordinatore della Sezione)*

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. L'elezione del Coordinatore avviene contestualmente alle elezioni dei componenti della Giunta, secondo le modalità definite all'art. 20 del presente Regolamento. Il professore o ricercatore di ciascuna Sezione che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti assume la carica di Coordinatore della Sezione. Qualora due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il più anziano di nomina in ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
3. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.
4. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
5. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della Sezione l'esercizio di funzioni gestionali inerenti alla ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

*(Disattivazione delle Sezioni)*

Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione



e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 6, comma 3, per più di due anni.

Art. 10

*(Organi del Dipartimento)*

Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

*(Consiglio di Dipartimento: composizione)*

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11, comma 1, e 12 comma 1, 2, 3, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

*(Consiglio di Dipartimento: convocazione, funzionamento, verbalizzazione delle sedute)*

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10,



- commi dal 4 al 7 del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
  9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
  10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
  11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti, dei giustificati e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
  12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive. In quest'ultimo caso il Direttore provvede a trasmettere ai Componenti il Consiglio di Dipartimento copia del verbale da approvare.
  13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

#### Art. 13

##### *(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)*

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse.
3. Ciascuna commissione permanente è composta da almeno quattro membri del Consiglio di Dipartimento, uno dei quali è indicato come Presidente nella delibera di cui al comma 2. I componenti del Dipartimento non possono far parte contemporaneamente di più di una commissione permanente.
4. Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie temporanee, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.



Art. 14

*(Consiglio di Dipartimento: competenze)*

1. Il Consiglio di Dipartimento oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti può deliberare sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca conseguiti dai suoi membri.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)*

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta da un numero di professori e ricercatori eletti dal Consiglio a maggioranza semplice in rappresentanza delle Sezioni secondo le modalità definite all'art. 20, comma b) del presente Regolamento. Non sono eleggibili i membri della Giunta. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi, risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La votazione è valida se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
3. I componenti durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti si provvede al rinnovo entro il termine di cui al comma 2. Il nuovo eletto resta in carica fino alla conclusione del mandato interrotto dal suo predecessore.
4. Partecipa alle riunioni della Commissione il Direttore del Dipartimento.
5. La Commissione può essere integrata da esperti di enti di ricerca o soggetti istituzionali esterni sia nazionali sia internazionali, competenti e attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta della Giunta.



Art. 16

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione:Presidente)*

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno quindici giorni di anticipo.
3. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Qualora due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il più anziano di nomina in ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
5. Il Presidente convoca e dirige i lavori della Commissione.

Art. 17

*(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)*

La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento esercita le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 18

*(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)*

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai Coordinatori delle Sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

*(Vicedirettore)*

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.



Art. 20

*(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)*

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:

- a) il Direttore, che la presiede;
  - b) un numero di professori e ricercatori in rappresentanza delle Sezioni istituite ai sensi dell'art. 6 più allegato A del presente Regolamento correlate alla numerosità delle medesime nella misura di uno ogni dieci docenti e ricercatori componenti la sezione, con arrotondamento all'unità superiore se gli afferenti superano la metà della decina. Il professore o ricercatore di ciascuna Sezione che abbia ottenuto il maggior numero di voti dei membri della Sezione di appartenenza assume altresì la carica di Coordinatore della Sezione.
  - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i suoi rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti, qualora la rappresentanza dei professori e ricercatori membri della Giunta risulti superiore a sei componenti, la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è incrementata a due.
  - d) un rappresentante di studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi, eletto da e tra gli studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi membri del Consiglio di Dipartimento. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti, qualora la rappresentanza dei professori e ricercatori risulti superiore a sei componenti, la rappresentanza di studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi è incrementata a due.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
  3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
  4. Per tutte le rappresentanze ogni elettore può indicare un solo nominativo e per ognuna di esse sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
  5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di voti risulta eletto il più anziano in ruolo e in caso di parità il più anziano per età. Salvo che per le rappresentanze di cui al comma 1 lett. d), per le quali prevale il più giovane di età.
  6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore provvede ad una



seconda indizione entro dieci giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

7. I membri della Giunta di cui alla lett. *b)* e *c)* durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. I membri della Giunta di cui alla lett. *d)* durano in carica due anni accademici.

#### Art. 21

*(Giunta di Dipartimento: funzionamento)*

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento ed è resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

#### Art. 22

*(Giunta di Dipartimento: competenze)*

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
  - a)* coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
  - b)* esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
  - c)* delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

#### Art. 23

*(Unità di ricerca: delibera istitutiva)*

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati. Le unità di ricerca possono configurarsi e denominarsi anche come Laboratori.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:



- a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
  - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente, di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
  - c) l'oggetto e le finalità dell'Unità di ricerca;
  - d) i nominativi dei componenti dell'Unità di ricerca, alla quale può partecipare anche personale esterno al Dipartimento.
  - e) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti un programma di attività previste e una relazione sulle attività svolte .
  4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

#### Art. 24

*(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)*

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 23, comma 2, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

#### Art. 25

*(Modifiche al presente Regolamento)*

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno quindici giorni di preavviso e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e la relativa documentazione in allegato.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.



Art. 26

*(Disposizioni transitorie)*

1. In prima applicazione il Direttore indice, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le elezioni della Giunta che si debbono svolgere nei quindici giorni successivi; contestualmente il Direttore indice le elezioni della Commissione di indirizzo e di autovalutazione.
2. L'elezione della rappresentanza degli specializzandi ha luogo in occasione del primo rinnovo della rappresentanza degli studenti successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 27

*(Pubblicazione; entrata in vigore)*

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

*f.to* IL RETTORE

*Alberto Tesi*



## **Allegato A**

### **Sezioni del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS)**

Il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo (SAGAS) si articola in Sezioni corrispondenti alle sottoaree CUN10 e CUN11 i cui Settori Scientifici Disciplinari (SSD) sono rappresentati nel Dipartimento secondo lo schema di aggregazione che segue, fatta salva la possibilità che il Consiglio deliberi afferenze diverse, richieste da singoli, corroborate da motivazioni di tipo scientifico.

#### **A. Sezione di Archeologia e Civiltà del Mondo Antico:**

L-ANT/01; L-ANT/03; L-ANT/06;  
L-ANT/07; L-ANT/08; L-ANT/09;  
L-FIL-LET/01; L-OR/02; L-OR/03;  
L-OR/04; L-OR/05;

#### **B. Sezione di Geografia e Antropologia e Storia del Territorio**

M-DEA/01; M-GGR/01; ICAR/18;  
MSTO/02

#### **C. Sezione di Storia dell'Arte, del Cinema, della Musica e dello Spettacolo:**

L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03;  
L-ART/04; L-ART/05; L-ART/06 ;  
L-ART/07; L-ART/08

#### **D. Sezione di Storia e Scienze del documento e del libro:**

M-STO/01; M-STO/02; M-STO/03;  
M-STO/04; M-STO/07; M-STO/08; M-STO/09; SPS/02